



PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI

LA RICETTA MEDICA

La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato dal Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, alla cui presentazione è subordinata, nei casi previsti dalla legge, la vendita di medicinali.

Gli stampati delle confezioni dei medicinali indicano se il relativo decreto di Autorizzazione all'Immissione in Commercio impone che la vendita si effettui liberamente (senza obbligo di prescrizione) o solo dietro presentazione di ricetta medica specificandone il tipo: ripetibile, non ripetibile, non ripetibile in triplice copia, limitativa, speciale su modello ministeriale.

La prescrizione medica o veterinaria è protetta contro la falsità, quale scrittura privata; in regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto pubblico quale certificazione del diritto dell'Assistito ad usufruire della prestazione farmaceutica e documento contabile con efficacia probatoria ai fini del rimborso alla Farmacia.

Deve essere redatta su apposito modello di ricettario la prescrizione di:

- stupefacenti di cui alle tabelle I, II e III (DPR 309/90)
- analgesici oppiacei impiegati nella terapia del dolore (Legge 12/2001)
- medicinali concessi in regime di Servizio Sanitario Nazionale
- medicinali uso veterinario di cui all'art. 32 c.3 e c.6 D.Lvo 119/92 e medicinali di "uso improprio" in veterinaria.

La ricetta su carta intestata di struttura sanitaria (ambulatorio, clinica, ospedale ecc.) deve indicare nome e cognome del Prescrittore.

RICETTA RIPETIBILE (uso umano)

Art. 4 D.Lvo 539/92; Tabella 4 FU.

Il Ministero della Salute ha facoltà di sottoporre all'obbligo di ricetta medica anche medicinali non compresi nella Tabella 4 FU.

La ricetta è regolare se completa di: data, firma, nome e cognome, domicilio del Medico. La ricetta su carta intestata di struttura sanitaria (ambulatorio, clinica, ospedale ecc.) deve indicare nome e cognome del Prescrittore.



Ordine dei Farmacisti di Caserta

La validità della ricetta è limitata a tre mesi dalla data della redazione, salvo diversa indicazione del Medico, e per non più di cinque volte.

L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta: la dispensazione può essere frazionata senza superare la quantità prescritta e i tre mesi di validità.

Ad ogni spedizione il Farmacista appone, sulla ricetta, il timbro della Farmacia, la data e il prezzo praticato e la restituisce al Cliente.

Per i medicinali di cui alle Tabelle V e VI, anche se prescritti su ricetta ripetibile, vige il divieto di consegna a persona minore d'età o manifestamente inferma di mente.

Dal 1° gennaio 2001 è cessato l'obbligo di conservazione di copia della ricetta ripetibile.

RICETTA NON RIPETIBILE o DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA o UTILIZZABILE UNA SOLA VOLTA

Art.5 D.Lvo 539/92; Tabella 5 FU.

Il Ministero della Salute ha facoltà di sottoporre all'obbligo di ricetta medica non ripetibile anche medicinali non compresi nella Tabella 5 FU.

La ricetta non ripetibile è regolare se completa di:

- nome e cognome del Paziente o le sole iniziali nei casi previsti dalla legge (trattamento anti-HIV),
- data di prescrizione,
- firma, nome e cognome, domicilio del Medico
- solo per preparati a base di flunitrazepam: dose e tempo di somministrazione.

La ricetta su carta intestata di struttura sanitaria (ambulatorio, clinica, ospedale ecc.) deve indicare nome e cognome del Prescrittore.

La validità della ricetta non ripetibile è di trenta giorni escluso quello della sua redazione. All'atto della spedizione il Farmacista appone, sulla ricetta, il timbro della Farmacia, la data e il prezzo praticato e la trattiene.

Eventuali annotazioni di ripetibilità della dispensazione o di modifica di validità della ricetta nel tempo, apposte dal Medico, sono prive di efficacia.

La dispensazione può essere frazionata, senza superare la quantità prescritta e i trenta giorni di validità, presso la farmacia che ha spedito la prima volta.

Per i medicinali di cui alle Tabelle IV, V e VI vige il divieto di consegna a persona minore d'età o manifestamente inferma di mente.



Ordine dei Farmacisti di Caserta

A partire dal 1° ottobre 1999, la ricetta non ripetibile, se non trasmessa al Servizio Sanitario nazionale per il rimborso, deve essere conservata in farmacia – separatamente e in armadio chiuso a chiave - per 6 mesi dalla data di spedizione e poi distrutta con modalità atte ad escludere a terzi l'accesso ai dati in essa contenuti. La ricetta recante prescrizione di medicinale appartenente alla Tabella IV deve essere allegata al registro entrata e uscita stupefacenti come giustificativo del corrispondente

movimento di uscita registrato. Se il medicinale è stato dispensato in regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta originale è conservata presso l'Azienda Sanitaria Locale competente.

Mediante autoricettazione il Medico può acquistare in farmacia i medicinali di cui alle Tabelle IV e V soggetti a prescrizione da rinnovare volta per volta in quantità necessaria per uso professionale urgente: in tal caso, in luogo del nome del Paziente figura la dicitura "autoprescrizione". I medicinali oggetto di autoprescrizione non sono dispensabili in regime di SSN.

Il Medico deve conservare copia dell'autoricettazione per due anni e tenere un registro (non soggetto a vidimazione preventiva né annuale) delle prestazioni effettuate. Il Medico deve registrare in entrata tutti i farmaci di Tabella IV autoprescritti e in uscita quelli somministrati al Paziente. Il registro non è soggetto ad operazioni di chiusura al 31 dicembre ed è conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il Farmacista trattiene l'autoprescrizione del Medico, ai fini dello scarico, e non è tenuto ad inviarne copia all'Azienda Sanitaria Locale.

RICETTA LIMITATIVA (uso umano)

Artt.7,8,9,10 D.Lvo 539/92

La ricetta limitativa concerne medicinali di cui la prescrizione o l'utilizzo sono riservati ad alcune Strutture o Specialisti sanitari.

La ricetta limitativa, prescrivibile solo da un Centro Ospedaliero o da uno o alcuni Specialisti può essere ripetibile o non ripetibile ed è regolare se reca la firma del Medico operante nel centro ospedaliero o Specialista previsti e rispetta i formalismi previsti per tutte le ricette ripetibili o non ripetibili.

In regime di Servizio Sanitario Nazionale, i medicinali vendibili su prescrizione Centri ospedalieri o di Specialisti possono essere prescritti anche dal Medico di medicina generale su piano terapeutico del Centro ospedaliero o dello Specialista.

E' vietata la vendita al pubblico dei medicinali il cui uso è limitato al solo ambiente ospedaliero od assimilabile o è riservato allo Specialista.



Ordine dei Farmacisti di Caserta

I decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali soggetti a ricetta limitativa indicano la tipologia dei Centri ospedalieri, cliniche, case di cura e Specialisti abilitati alla loro prescrizione o al loro utilizzo.

RICETTA SPECIALE SU MODELLO MINISTERIALE GIALLO (uso umano)

Artt. 13,14,43,44, 45 DPR 309/90 Tabella 7 FU.

Sono vendibili solo su presentazione di ricetta medica speciale su modello ministeriale giallo i medicinali inclusi nelle Tabelle I,II, III del DPR 309/90.

La ricetta speciale su modello ministeriale giallo è regolare se:

- redatta con mezzo indelebile (non esclusa la stampa computerizzata)
- completa di:
 - nome, cognome e residenza del Paziente,
 - dose modo e tempi di somministrazione in tutte lettere (escluse le abbreviazioni comuni quali mg cpr i.m.),
 - data di prescrizione,
 - due firme del Medico (una apposta all'atto del ritiro del ricettario presso l'Ordine dei Medici ripetuta al momento della consegna al richiedente)
 - domicilio professionale, recapito telefonico professionale e timbro del Medico.

- limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio e a un quantitativo necessario per una terapia di durata non superiore a 8 giorni, tenuto conto della non confezionabilità delle specialità medicinali.

Il ricettario speciale è personale del Medico e deve essere ritirato presso l'Ordine dei Medici.

Mediante autorizzazione il Medico può acquistare in farmacia i medicinali di cui alle Tabelle I, II, III in quantità necessaria per uso professionale urgente: in tal caso, nello spazio destinato alla trascrizione del nome del Paziente figura la dicitura "autoprescrizione" e la posologia viene, per ragioni di logica, omessa. I medicinali oggetto di autoprescrizione non sono dispensabili in regime di SSN.

Il Medico deve conservare copia dell'autoricettazione per due anni e tenere un registro (non soggetto a vidimazione preventiva né annuale) delle prestazioni effettuate. Il Medico deve registrare in entrata tutti i farmaci autoprescritti e in uscita quelli somministrati al Paziente. Il registro non è soggetto ad operazioni di chiusura al 31 dicembre ed è conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il Farmacista è tenuto ad accertarsi dell'identità dell'acquirente annotando gli estremi del documento di riconoscimento.



Ordine dei Farmacisti di Caserta

Il Farmacista trattiene l'autoprescrizione del Medico, ai fini dello scarico, e non è tenuto ad inviarne copia alla Azienda Sanitaria Locale.

La validità della ricetta speciale su modello ministeriale giallo è di trenta giorni escluso quello di rilascio.

Il Farmacista non ha l'obbligo di controllare la quantità di medicinale prescritto se non in riferimento alla singola ricetta, ma deve segnalare all'Autorità competente i casi di sospetto abuso.

All'atto della spedizione il Farmacista:

- annota, sulla ricetta, nome, cognome ed estremi del documento di identità dell'acquirente che deve essere maggiorenne e non manifestamente infermo di mente,
- appone sulla ricetta il timbro della Farmacia, la data di spedizione e il prezzo praticato
- trattiene la ricetta e la conserva, allegata al registro di entrata e uscita.

La dispensazione può essere frazionata, senza superare la quantità prescritta e i trenta giorni di validità, presso la farmacia che ha spedito la prima volta.

La ricetta speciale deve essere conservata in farmacia come documento giustificativo del corrispondente movimento di uscita da registrare nel registro di entrata e uscita. Il registro di entrata e uscita va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e, con esso tutta la documentazione allegata. Se il medicinale è stato dispensato in regime di Servizio Sanitario Nazionale la sola copia per il SSN va trasmessa, per il rimborso, alla Azienda Sanitaria Locale competente.

[RICETTA IN TRIPLICE COPIA AUTOCOPIANTE PER LA PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA DEGLI ANALGESICI OPIACEI NELLA TERAPIA DEL DOLORE \(ALLEGATO III-BIS T.U. STUPEFACENTI\) USO UMANO](#)

Artt. 13,14,43,44, 45 DPR 309/90; Tabella 7 FU; Art.1 Legge 12/2001; Art.1 DM 24.5.01

La ricetta in triplice copia autocopiante deve essere utilizzata per prescrivere, a Soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

- Buprenorfina (solo ad uso iniettivo)
- Codeina
- Diidrocodeina
- Fentanyl
- Idrocodone
- Metadone
- Morfina
- Ossicodone



Ordine dei Farmacisti di Caserta

- Ossimorfone
- Idromorfone

La ricetta in triplice copia è regolare se:

- redatta con mezzo indelebile (non esclusa la stampa computerizzata) solo per la prima pagina, in copia sulle altre.

- completa di:

- nome, cognome e residenza del Paziente,
- dose modo e tempi di somministrazione in tutte lettere (escluse le abbreviazioni comuni quali mg cpr i.m.),
- data di prescrizione,
- due firme del Medico (una apposta all'atto del ritiro del ricettario presso l'Ordine dei Medici ripetuta al momento della consegna al richiedente)
- domicilio professionale, recapito telefonico professionale e timbro del Medico.

-limitata a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale in un quantitativo necessario per una terapia di durata non superiore a trenta giorni.

Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Medico rilascia all'Assistito la ricetta originale e la copia per il SSN; per le prescrizioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale il Medico rilascia solo la ricetta originale.

Il Medico conserva le copie non consegnate all'Assistito per sei mesi e quindi provvede alla loro distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

Il ricettario speciale è personale del Medico e deve essere ritirato presso la competente Azienda Sanitaria Locale.

Mediante autoricettazione il Medico può acquistare in farmacia i medicinali di cui all'Allegato III-bis in quantità necessaria per uso professionale urgente: in tal caso, nello spazio destinato alla trascrizione del nome del Paziente figura la dicitura "autoprescrizione" e la posologia viene, per ragioni di logica, omissa. I medicinali oggetto di autoprescrizione non sono dispensabili in regime di SSN.

Il Medico deve conservare copia dell'autoricettazione per due anni e tenere un registro (non soggetto a vidimazione preventiva né annuale) delle prestazioni effettuate. Il Medico deve registrare in entrata tutti i farmaci autoprescritti e in uscita quelli somministrati al Paziente. Il registro non è soggetto ad operazioni di chiusura al 31 dicembre ed è conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il Farmacista è tenuto ad accertarsi dell'identità dell'acquirente annotando gli estremi del documento di riconoscimento.



Ordine dei Farmacisti di Caserta

Il Farmacista trattiene l'autoprescrizione del Medico, ai fini dello scarico, e non è tenuto ad inviarne copia alla Azienda Sanitaria Locale.

La validità della ricetta speciale su modello ministeriale giallo è di trenta giorni escluso quello di rilascio. Il Farmacista non ha l'obbligo di controllare la quantità di medicinale prescritto se non in riferimento alla singola ricetta, ma deve segnalare all'Autorità competente i casi di sospetto abuso.

All'atto della spedizione il Farmacista

- annota, sulla ricetta, nome, cognome ed estremi del documento di identità dell'acquirente che deve essere maggiorenne e non manifestamente infermo di mente,
- appone sulla ricetta il timbro della Farmacia, la data di spedizione e il prezzo praticato
- trattiene la ricetta e la conserva, allegata al registro di entrata e uscita.

La dispensazione può essere frazionata, senza superare la quantità prescritta e i trenta giorni di validità, presso la farmacia che ha spedito la prima volta.

La ricetta speciale deve essere conservata in farmacia come documento giustificativo del corrispondente movimento di uscita da registrare nel registro di entrata e uscita. Il registro di entrata e uscita va conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e, con esso tutta la documentazione allegata. Se il medicinale è stato dispensato in regime di Servizio Sanitario Nazionale la sola copia per il SSN va trasmessa, per il rimborso, alla Azienda Sanitaria Locale competente.

RICETTA VELENI (uso umano)

Artt.123, 146 TULS; artt.39, 40 RD 1706/38; Tabella 3 FU.

Le preparazioni magistrali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 3 FU (nonché le basi libere dei sali indicati e viceversa nonché altri sali delle stesse, le forme estrattive delle droghe indicate) devono essere prescritte su ricetta non ripetibile.

La ricetta che prescrive preparazioni magistrali contenenti sostanze velenose è regolare se completa di:

- data di prescrizione,
- firma del Medico,
- indicazione in tutte lettere della dose di veleno.

La ricetta veleni ha validità tre mesi dalla data di prescrizione.

All'atto della spedizione il Farmacista annota sulla ricetta il nome e il cognome dell'acquirente (che deve aver compiuto almeno 16 anni), appone il timbro e il prezzo praticato, la ritira, ne consegna



Ordine dei Farmacisti di Caserta

copia all'Acquirente che la domandi, e la conserva in originale per sei mesi (dal 1.1.2001; precedentemente la conservazione prescritta era di 5 anni)

VENDITA VELENI PER USO AGRICOLO, INDUSTRIALE, PROFESSIONALE NON TERAPEUTICO

Art.147 TULS

Le Farmacie e le imprese di distribuzione di prodotti chimici possono vendere veleni per uso non terapeutico, quindi non a dose o forma di medicamento, su richiesta verbale o scritta, che non costituisce ricetta, a Persone conosciute oppure munite di un attestato della Autorità di pubblica sicurezza che dimostrino di averne bisogno per l'esercizio della propria arte o professione.

La vendita deve essere registrata nel registro copia veleni, non vidimato. Le annotazioni obbligatorie sono: data della vendita, qualità e quantità dei veleni venduti, nome, cognome, domicilio e professione dell'Acquirente. E' opportuno annotare gli estremi di eventuali attestati dell'Autorità di pubblica sicurezza.